



Chi può fare la segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutto il personale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, che venga a conoscenza di condotte illecite o *non compliance* per le quali è applicabile la presente procedura durante il rapporto lavorativo in essere, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) o, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

N.B.: Non possono essere effettuate delle segnalazioni da parte di altre società di intermediazione iscritte nelle sezioni A, B o D.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'agenzia e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (laddove presente e attuato un MOG agenziale);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- comportamenti non ancora realizzati ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero verificarsi;
- fatti o condotte finalizzate a nascondere o impedire l'accertamento della violazione.

Rientrano tra le segnalazioni ammissibili anche comportamenti discriminatori, molestie, molestie sessuali, violenze o condotte lesive della dignità personale e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, nonché segnalazione di mancati incidenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora la segnalazione sia valutata come di competenza della compagnia, il RSISV inviterà il segnalante ad inoltrarla direttamente alla compagnia secondo le modalità operative e le istruzioni fornite da quest'ultima.

Cosa NON si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni verificatisi in agenzia in tema di:

- Distribuzione assicurativa in quanto settore già normato dal DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), per cui escluso dal campo di applicazione della presente procedura;
- Privacy e Cyber Risk: in quanto non espressamente citate nelle fattispecie applicabili.

È sanzionabile disciplinarmente anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Quali sono le condizioni per effettuare la segnalazione?

Ragionevolezza:

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Modalità:

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati di seguito.

Cosa deve essere indicato in una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:

- Delegati assicurativi;
- Dipendenti agenziali;
- Collaboratori agenziali.

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o, se non disponibili, altri elementi che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento pertinente ai fatti segnalati.

Quali canali posso utilizzare per effettuare una segnalazione?

1. CANALE INTERNO

K Partners SRL, in qualità di soggetto esterno, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, provvederà a svolgere le seguenti attività al ricevimento di una segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, verificabile accedendo al sito dove è avvenuta la segnalazione mediante il key code rilasciato al segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (tramite la conversazione riservata, accedendo con lo stesso key code rilasciato nel momento in cui la segnalazione è stata effettuata) e può richiedere a quest'ultima integrazioni qualora necessario;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione in una sezione dedicata del proprio sito internet la presente informativa contenente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Non è prevista la possibilità di effettuare una segnalazione in forma orale. La segnalazione può essere effettuata solo in forma scritta attraverso una delle seguenti modalità:

1) Tramite il form presente sul sito internet.

La segnalazione può essere trasmessa utilizzando l'apposito form disponibile sul sito. Il segnalante potrà scegliere di effettuare la segnalazione in modalità anonima selezionando l'apposita opzione presente nel form. In tal caso, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, non sarà richiesto l'inserimento di dati identificativi quali indirizzo e-mail e numero di telefono

2) Tramite compilazione del modulo di cui all'Allegato 1.

In alternativa, la segnalazione può essere effettuata mediante compilazione del modulo di cui all'allegato 1, da trasmettere tramite raccomandata con avviso di andata e ritorno al destinatario K Partners Srl, Con le seguenti accortezze:

- Non compilare la sezione "DATI DEL SEGNALANTE";
- non indicare il mittente;
- l'invio dovrà essere effettuato tramite doppia busta chiusa e dovrà recare all'esterno la dicitura "riservata al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (RSISV)".

Entrambe le procedure garantiscono la possibilità di effettuare una segnalazione in forma anonima, senza quindi indicare le generalità del soggetto.

3) Tramite comunicazione della segnalazione in forma orale

Il segnalante, dopo aver prestato i consensi richiesti, visualizzerà il seguente numero: 0733 1776512. Contestualmente il sistema genererà automaticamente un codice identificativo univoco, associato alla segnalazione. Tale codice dovrà essere conservato con cura, per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione e per garantire l'interlocuzione in forma anonima con il RSISV. Chiamando il numero dedicato il segnalante accederà ad una segreteria telefonica, attraverso la quale potrà registrare la propria segnalazione. Durante la registrazione sarà obbligatorio comunicare il codice identificativo univoco assegnato. In assenza di tale codice, la segnalazione non potrà essere presa in carico dal RSISV e pertanto sarà considerata non valida, con la conseguenza che non si potrà dar seguito al processo d'indagine, né comunicare l'esito.

Il messaggio registrato sarà preso in carico dal RSISV, che provvederà a gestire la segnalazione tramite il canale dedicato.

I dati trattati saranno quelli necessari a garantire la corretta gestione delle segnalazioni, rispettando la tutela dei dati personali.

Il nominativo del segnalante potrà essere comunicato solo all'autorità giudiziaria in seguito a denuncia da parte di terzi.

Saranno in questo caso prese in considerazione le segnalazioni presentanti elementi adeguatamente circostanziati, relative a fatti di particolare gravità ed in possesso dei requisiti di ragionevolezza e modalità specificati in precedenza.

2. CANALE ESTERNO

In questo caso la segnalazione in materia di Antiriciclaggio dovrà essere presentata secondo le istruzioni applicative rese disponibili da IVASS e verrà gestita secondo le modalità e le tempistiche previste dall'IVASS stessa.

Per quando riguarda le segnalazioni relative all'applicazione di un MOG agenziale (laddove questo sia presente ed attuato), le stesse andranno indirizzate all'ANAC mediante il canale esterno da loro attivato.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I segnalanti possono ricorrere alla divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterne (o direttamente una segnalazione esterna) secondo le modalità contenute in questa procedura e non è stato dato riscontro entro i termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

DATI DELLA SEGNALAZIONE (ALLEGATO 1)

DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO ASSICURATIVO PER CUI LAVORI	
PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
DESCRIZIONE DEL FATTO	

IL SEGNALANTE DICHIARA DI AVERE UN INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI:

SI NO

Allegare all'email (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi del regolamento GDPR 679/2016, disponibile sul sito.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

DATI DEL SEGNALANTE (facoltativo)

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
CODICE FISCALE	
QUALIFICA ATTUALE	
QUALIFICA ALL'EPOCA DEL FATTO	
TELEFONO E INDIRIZZO E-MAIL	